

**REGOLAMENTO AZIENDALE
IN MATERIA DI CONTRASTO
AI FENOMENI DI RICICLAGGIO
E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

INDICE

1.	PREMESSA E OBIETTIVI.....	3
2.	DEFINIZIONI	4
3.	LIVELLI DI RESPONSABILITÀ AZIENDALE	6
4.	ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE.....	8
5.	INDICATORI DI ANOMALIA.....	9
6.	SEGNALAZIONE INTERNA	9
7.	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	10
8.	MODALITÀ, CRITERI E ELEMENTI INFORMATIVI DELLA SEGNALAZIONE	11
9.	TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE ALLA UIF.....	11
10.	FORMAZIONE.....	12
11.	RISERVATEZZA	12
12.	SISTEMI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI – <i>WHISTLEBLOWING</i>	12
13.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	13

1. PREMessa E OBIETTIVI

Il presente Regolamento è rivolto a tutto il personale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 1 di Sassari e disciplina le modalità di segnalazione al **Gestore delle operazioni sospette** e conseguente inoltramento della comunicazione alla **Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF)** per la prevenzione ed il contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella massima riservatezza dei soggetti interessati.

La procedura, in coerenza con gli adempimenti individuati nei riferimenti normativi di cui all’art. 13 del presente Regolamento, è rivolta alle strutture aziendali che per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico, connesse con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni.

L’intero impianto normativo antiriciclaggio, in continua evoluzione, ha lo scopo di impedire, inibire con azioni preventive o volte a favorire la denuncia di atti illeciti inerenti la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli enti pubblici.

L’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2007 disciplina il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni all’interno del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a collaborare attivamente con le Autorità preposte alla prevenzione del riciclaggio, in quanto ritenute in posizione privilegiata per individuare e prevenire i fenomeni illeciti.

Il comma 1 del suddetto art. 10 individua gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni tenuti a prestare la propria *“collaborazione attiva”* all’interno del sistema di prevenzione e che riguardano gli uffici e servizi aziendali che svolgono compiti di amministrazione attiva e di controllo, nell’ambito dei procedimenti o procedure:

- a) finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Il perimetro e ruolo degli uffici pubblici all’interno del sistema di prevenzione è stato ridefinito dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, stabilendo che **le Pubbliche Amministrazioni non sono più formalmente incluse nel novero dei “soggetti obbligati”, ma sono comunque chiamate a fornire un contributo attivo al sistema, mediante la “comunicazione” alla UIF di “dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui**

vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale".

La scelta del legislatore nazionale è quella di collocare le Pubbliche Amministrazioni su un piano diverso rispetto ai "soggetti obbligati", in quanto nel prevedere un dovere di "comunicazione" e non più di "segnalazione" nei confronti della UIF, si viene a dettare per gli uffici pubblici una disciplina *ad hoc* confermandone al contempo il fondamentale apporto che possono offrire al sistema antiriciclaggio.

2. DEFINIZIONI

Riciclaggio ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 231/2007 si intende per riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Finanziamento del terrorismo: qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette;

Soggetti obbligati: Le Pubbliche Amministrazioni non rientrano tra i soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio per tutti gli adempimenti, ma hanno l'obbligo specifico della segnalazione alla UIF di operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. Ciò comporta l'adozione di procedure interne, la formazione del personale e la cooperazione con le autorità competenti;

Indicatori di anomalia: fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali posti in essere dalla clientela, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili

di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

Operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;

Operazione sospetta: operazione che per caratteristiche, entità, natura delle operazioni, del loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, ed in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito di conferimento di incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

Mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi valori o disponibilità finanziarie;

Persona esposta politicamente (PEP): sono le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2, lettera o) del D. Lgs. n. 231/2007; in ordine alle quale è predisposto, quale **Allegato 3** al presente Regolamento, apposito modulo di dichiarazione da acquisire in ordine alla relativa situazione personale;

Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

UIF: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia, quale struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo così come descritto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2007;

Comitato di sicurezza finanziaria: l'ordinamento si è dotato, presso la Banca d'Italia, di una procedura strutturata per valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuare le vulnerabilità del sistema di prevenzione e contrasto di tali fenomeni e, quindi, i settori maggiormente esposti a tali rischi.

Gestore delle comunicazioni alla UIF: Il Gestore è il soggetto che ciascuna Pubblica Amministrazione viene ad individuare ed è delegato a valutare e trasmettere le comunicazioni di operazioni sospette alla UIF. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale gestore e la connessa struttura organizzativa indicata.

3. LIVELLI DI RESPONSABILITÀ AZIENDALE

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono individuati cinque livelli di responsabilità interni dell'Azienda:

- **Direzione strategica;**
- **Responsabile della Struttura Complessa "Gestione risorse economico-finanziarie e del patrimonio";**
- **Direttori/Responsabili delle Strutture** a cui fanno capo i soggetti obbligati alla segnalazione interna;
- **Gestore delle segnalazioni interne;**
- **Soggetti obbligati alla segnalazione interna.**

Spetta alla **Direzione strategica** verificare che le strutture aziendali:

- si attivino per garantire una corretta vigilanza ed adottino le procedure ed i comportamenti stabiliti dal presente Regolamento;
- consentano di coordinare e rendere fruibili le informazioni concernenti operazioni sensibili o sospette;
- garantiscano l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti e l'omogeneità dei comportamenti;
- contribuiscano ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi e su eventuali novità normative o regolamentari;
- forniscano, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa.

La Direzione strategica inoltre verifica che siano previste le attività formative anche sulla materia oggetto del presente Regolamento e valuta le segnalazioni trasmesse dal Gestore all'UIF per l'assunzione delle conseguenti decisioni aziendali.

Il Responsabile della Struttura Complessa “Gestione risorse economico-finanziarie e del patrimonio”, gestendo nel complesso le attività e i flussi economico finanziari connessi con la movimentazione dei mezzi di pagamento e riscossione, per quanto di competenza collabora con gli altri Direttori/Responsabili delle Strutture a cui fanno capo i soggetti obbligati alla segnalazione e con il Gestore fornendo il supporto di cui necessitano, nonché, qualora rilevi elementi di sospetto o dubbio nello svolgimento delle proprie funzioni, informa il Responsabile della relativa struttura ed il Gestore.

I Direttori/Responsabili delle Strutture a cui fanno capo soggetti obbligati alla segnalazione sono responsabili dell’attuazione della presente procedura per le attività di afferenza, ed in particolare sono:

- responsabili dell’adeguata verifica della controparte;
- responsabili della segnalazione al Gestore delle operazioni/transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo di cui sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza;
- responsabili della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni a lui attribuite;
- responsabili per gli adempimenti informativi/formativi previsti anche nella materia oggetto del presente Regolamento.

Il Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio, nominato con provvedimento del Direttore Generale, provvede ai seguenti compiti:

- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette pervenute dai Direttori/Responsabili delle Strutture cui fanno capo i soggetti obbligati alla segnalazione e comunque dai dipendenti dell’Azienda e valutarne la completezza e correttezza con il supporto del Responsabile della Struttura Complessa “Gestione risorse economico-finanziarie e del patrimonio” per quanto di competenza;
- informare la Direzione strategica ed il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette di cui sia stato informato e produrre una relazione annuale sull’attività svolta da trasmettere alla Direzione strategica, al Collegio Sindacale, all’OIV ed al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate per i consequenziali approfondimenti;
- elaborare il documento di organizzazione del percorso interno coordinandosi con il Responsabile della Struttura Complessa “Gestione risorse economico-finanziarie e del patrimonio” e il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine di valutare eventuali profili dei reati sottesi alle operazioni di segnalazione, individuazione di tipologie di attività o condotte che possono essere indicative di operazioni sospette, individuazione di fattori di rischio e indicatori in materia di riciclaggio

e di prevenzione della corruzione sulla base degli indicatori di anomalia predisposti dalla UIF.

Soggetti obbligati alla segnalazione sono tutti i dipendenti dell'Azienda che in ragione del loro ufficio acquisiscono informazioni che devono essere segnalate.

In particolare l'obbligo di segnalazione si riferisce ai dipendenti incaricati di svolgere attività finalizzata a realizzare, nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 231/2007 riportati nell'**Allegato 1** al presente Regolamento, un'operazione a contenuto economico nei confronti di persone fisiche o entità giuridiche connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.

L'Azienda adotta procedure interne e meccanismi di controllo che consentano di individuare eventuali transazioni che per la presenza di caratteristiche particolari possano generare il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione riferiscono ai propri Direttori/Responsabili e si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che l'astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività o possa ostacolare le indagini.

4. ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE

Nei procedimenti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 231/2007 riportati nell'**Allegato 1** del presente Regolamento, il Direttore/Responsabile della Struttura a cui fanno capo o soggetti obbligati alla segnalazione verifica e monitora i soggetti obbligati alla segnalazione, i quali hanno l'obbligo di effettuare adeguata verifica della controparte ai fini di una corretta identificazione. L'obbligo di verifica della controparte riguarda sia i nuovi contraenti sia, previa valutazione dell'aggiornamento del rischio, i vecchi contraenti laddove vi è il sospetto di riciclaggio o il finanziamento del terrorismo o vi siano dubbi sulla veridicità e/o adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte sulla base delle verifiche effettuate.

Al fine di ottenere conferme o informazioni sulla controparte (persona fisica o giuridica) si possono interpellare anche altre Amministrazioni Pubbliche.

Nel caso in cui la controparte rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dall'Azienda o laddove i meccanismi interni di controllo riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, i Direttori/Responsabili dei servizi interessati si astengono dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione fino alle ulteriori evidenze fornite dalla controparte a supporto della propria dichiarazione.

Laddove si sappia, si sospetti o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo i segnalanti debbono valutare l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

5. INDICATORI DI ANOMALIA

Gli indicatori di anomalia, individuati dal Ministero dell'Interno con il Decreto del 25 settembre 2015, «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione», sono volti alla riduzione dei margini di incertezza connessi con le valutazioni soggettive. La relativa elencazione non può essere esaustiva ma da considerarsi come esemplificativa ed in costante integrazione.

La **Parte I^a dell'Allegato 1** del presente Regolamento ne contiene un elenco, che tiene comunque conto della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio.

È comunque compito e dovere di tutti coloro che per attività istituzionale vengono a contatto con fattispecie che presentano elementi sintomatici di fatti contrari alla legge, comunicare al proprio Responsabile il sospetto.

Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta anche alla luce degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo tra i quali:

- incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto a cui è riferita;
- assenza di giustificazione economica;
- inusualità;
- illogicità;
- elevata complessità;
- significativo ammontare.

Sono considerati ambiti particolarmente a rischio i settori appalti e contratti pubblici, settore dei finanziamenti pubblici, settore immobiliare e commercio, settore Sanità e misure attuative del PNRR.

6. SEGNALAZIONE INTERNA

In tutti i casi in cui vi siano i presupposti per ritenere, sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, l'operatore che ne abbia il sospetto è tenuto ad informare tempestivamente il proprio Direttore/Responsabile, il quale, laddove le abbia verificate personalmente o siano state evidenziate da parte dei propri collaboratori, inoltra la segnalazione al Gestore, utilizzando il "**Modulo interno di segnalazione di operazione sospetta**" costituente **Allegato 1** del presente Regolamento.

L'obbligo di segnalazione concerne ogni operazione sospetta a prescindere dall'importo, anche se rifiutate, non concluse o solo tentate o il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

In ogni caso dovranno essere valutati i seguenti aspetti per la segnalazione:

- a. la segnalazione deve scaturire da una valutazione generale degli elementi a disposizione

dell'operatore e/o del Responsabile;

- b. la segnalazione deve essere collegata all'esistenza del solo sospetto in quanto non è necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala;
- c. la segnalazione deve essere tempestiva, tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e garantire l'omogeneità dei comportamenti, basarsi su una valutazione omnicomprensiva, scaturente dal corretto inquadramento della fattispecie in relazione all'importo, al settore di interesse ed al soggetto coinvolto.

Il Direttore/Responsabile della Struttura a cui fanno capo soggetti obbligati alla segnalazione, a titolo esemplificativo, dovrà esaminare:

- l'esito dell'adeguata verifica sul fornitore o sul cliente al fine dell'accertamento di eventuali titolare/i effettivo/i (anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni rese utilizzando se del caso il "*Modulo di identificazione di titolare effettivo*", **Allegato 2** del presente Regolamento;
- l'esito dei controlli su banche dati, antecedente alla instaurazione del rapporto, al fine di verificare la eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo, il coinvolgimento in altre attività criminose, l'essere considerate personale politicamente esposte ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. dd) D.Lgs. n. 231/2007;
- la valutazione della coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
- l'esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. puntualità dei pagamenti, etc.);
- le eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali ma facilmente accessibili (es. giornali, *internet* etc.)

Ogni Ufficio, in funzione delle competenze assegnate, ha il compito di eseguire un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'operazione seguita, in modo tale da effettuare una prima valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni in possesso, per il successivo inoltro al Direttore/Responsabile della Struttura.

Il Direttore/Responsabile della Struttura a cui fanno capo soggetti obbligati alla segnalazione, in occasione delle verifiche, può richiedere il supporto, per quanto di competenza, del Responsabile della Struttura Complessa "*Gestione risorse economico-finanziarie e del patrimonio*".

7. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede da tutti gli operatori dell'Azienda in qualità di soggetti obbligati tenuti alla segnalazione e comunicazioni di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alle comunicazioni di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, anche nelle ipotesi in cui colui che le effettuate non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

8. MODALITÀ, CRITERI E ELEMENTI INFORMATIVI DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere inoltrate al Gestore, sotto forma di relazione dettagliata, dopo che siano state effettuate le attività sopradescritte e valutata la rilevanza dei fatti e delle informazioni raccolte in relazione all'analisi generale dell'operazione ed alla eventuale presenza di indicatori di anomalia. Avallati i controlli e le verifiche interne, i Responsabili dei servizi segnalanti provvedono a trasmettere la segnalazione al Gestore utilizzando preferibilmente il *“Modulo interno di Segnalazione di operazione sospetta”* (**Allegato 1** al presente Regolamento) allegando adeguate relazioni per gli *item* interessati.

Il contenuto della segnalazione si articola in:

- dati e informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante, i motivi del sospetto e corredata eventualmente da documentazione idonea a ricostruire le ragioni che hanno portato alla segnalazione stessa con riscontri contabili ove esistenti;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto e devono risultare utili a comprendere i collegamenti tra le operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, e finalizzate a consentire ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi;
- riferimenti ad almeno un'operazione e al soggetto a cui questa è riferita, o a più operazioni ripetute della stessa tipologia o diverse ma che appaiano funzionalmente ed economicamente collegate;
- eventuali documenti allegati.

Nella descrizione dell'operatività segnalata occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ovvero le ragioni che hanno indotto gli operatori segnalanti a ritenere l'operazione collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la segnalazione. In particolare deve risultare chiaramente il processo logico seguito dal segnalante nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della segnalazione.

Tutta la documentazione trasmessa, comprensiva anche di eventuali allegati e/o integrazioni, viene conservata a cura del Gestore per rispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi (*Nucleo Speciale di polizia Valutaria della Guardia di Finanza, Direzione Investigativa Antimafia, Autorità Giudiziaria, altra FIU- Financial Intelligence Unit*).

9. TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE ALLA UIF

Il Gestore, con il supporto per quanto di competenza del Responsabile della Struttura Complessa *“Gestione risorse economico-finanziarie e del patrimonio”*, esamina le risultanze delle segnalazioni svolte ed argomentate dai Responsabili della Struttura a cui fanno capo soggetti obbligati alla segnalazione e decide sull'eventuale inoltro della segnalazione alla UIF di Banca d'Italia:

- in caso di decisione negativa, il Gestore specifica le motivazioni per le quali non ritiene opportuno effettuare la segnalazione;
- in caso di decisione positiva, provvede alla compilazione ed all'invio della segnalazione di operazione sospetta all'UIF, a mezzo della postazione Infostat, senza indicazione dei nominativi dei segnalanti.

Al contempo avvisa tempestivamente la Direzione strategica per le valutazioni in merito ai provvedimenti di sospensione e di eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Il Gestore mantiene e custodisce un apposito archivio di tutte le segnalazioni e della documentazione relativa da cui è scaturito il sospetto.

La UIF, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2007, può sospendere per un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, anche su richiesta del Nucleo Speciale di polizia Valutaria della Guardia di Finanza, Direzione Investigativa Antimafia, Autorità Giudiziaria, altra FIU- Financial Intelligence Unit, operazioni sospette, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle attività di indagini.

È fatto espresso divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta ed a chiunque ne sia venuto a conoscenza, di darne informazione al soggetto interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta e di ulteriori richieste di informazioni da inviare alla UIF o relativa a comunicazione di probabili indagini o approfondimenti in corso da parte della UIF o degli altri organi investigativi.

10. FORMAZIONE

L'Azienda, tramite intesa fra il Gestore ed il Responsabile della Struttura Complessa "*Gestione e sviluppo risorse umane, formazione*", curerà nell'ambito del programma annuale di formazione continua del personale le misure per assicurare un'adeguata formazione della materia alla lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo e delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF.

11. RISERVATEZZA

Le attività di verifica, controllo e raccolta dei dati personali, inerenti le procedure di gestione oggetto del presente regolamento, sono effettuate nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della comunicazione UIF. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

12. SISTEMI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI – WHISTLEBLOWING

Nella lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, il legislatore ha previsto all'art. 48 del D.Lgs. n. 231/2007 che i soggetti obbligati debbano adottare procedure per la segnalazione al proprio interno, da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile, di violazioni potenziali o effettive, delle

disposizioni dettate in funzioni di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Gli uffici della Pubblica Amministrazione non sono più formalmente incluse nel novero dei “*soggetti obbligati*”, in quanto non debbono più provvedere ad una “*segnalazione*” alla UIF di operazioni sospette, ma sono comunque chiamate a fornire un contributo attivo al sistema, mediante la “*comunicazione*” alla UIF di “*dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale*”.

L’Azienda, conformemente a quanto disposto dalla normativa Europea in tema di protezione dei dati personali GDPR 679/2016, laddove le operazioni sospette, qualificate e disciplinate dal presente regolamento, si consolidino in violazioni di normative nazionali e dell’unione europea configuranti illeciti amministrativi, civili, penali e contabili, garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei segnalanti e di soggetti terzi inseriti nell’organizzazione aziendale, contro eventuali condotte ritorsive, rendendo disponibile il canale interno di *Whistleblowing*, le cui modalità operative sono descritte nel Regolamento aziendale sul *Whistleblowing*, a cui si rimanda.

13. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 22 giugno 2007 n. 109 “*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/960/CE*”;

D.Lgs. 2 novembre 2007 n. 231, “*Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”;

Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e finanziamento del terrorismo*”;

D.M. del Ministero dell’Interno, 25 settembre 2015, “*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*”;

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 “*Attuazione della Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo recante modifiche delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento UE 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano y trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento CE 1781/2006*”;

D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 “*Modifiche ed integrazioni decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della Direttiva UE 2015/849, nonché attuazione della Direttiva UE 2018/843 che modifica la Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le Direttive 2019/138/CE e 2013/36/UE*”.

Provvedimento UIF 4 maggio 2011 *“Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”*;

Provvedimento UIF 23 aprile 2018 *“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni”*;

Provvedimento UIF 10 novembre 2020 *“Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6 comma 7 lett. B) del D.Lgs. 231/2007”*;

Comunicato UIF 11 aprile 2022 *“Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid – 19 e al PNRR”*;

Comunicato UIF 31 maggio 2022 *“Segnalazioni di operazioni sospette: nuovo fenomeno per anomalie connesse all’attuazione del PNRR”*;

Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”*;

D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”*;

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*.

Allegati:

Allegato 1: Modulo interno di segnalazione di operazione sospetta

Allegato 2: Modulo di identificazione del titolare effettivo

Allegato 3: Modulo di dichiarazione di persona politicamente esposta (PEP)

Allegato 4: Informativa sulla protezione dei dati